

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/10/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente si duole di essere vittima di illegittime segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la Centrale Rischi Finanziari privati (CRIF). Riferisce di aver subito un furto d'identità ad opera di un terzo malfattore che avrebbe utilizzato documenti falsificati a lui intestati per procedere all'apertura di un contratto di conto corrente presso l'intermediario, realizzando un saldo negativo insoluto per €. 2.556,41. Rappresenta di essere venuto a conoscenza dei fatti solo in seguito ad una missiva del 06.08.2010 con la quale - nel comunicare l'intervenuta cessione del credito dalla banca resistente ad altra banca a far data dal dicembre del 2009 - richiedeva, quale società incaricata del recupero crediti, il pagamento dell'insoluto. Espone di aver sporto querela per la truffa subita in data 6.10.2010.

Nel reclamo il cliente lamenta la circostanza che l'intermediario abbia operato le segnalazioni del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la CRIF senza effettuare le dovute verifiche funzionali all'identificazione del



soggetto segnalato. Afferma che la falsità lamentata era, nel caso di specie, agevolmente rilevabile atteso che, a parte l'anomalo allineamento dei caratteri, il documento fornito non recava il timbro dell'ufficio emittente. Chiede, quindi, il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'inadempimento ai doveri di diligenza dell'intermediario, per lo stress psico-fisico, la perdita di tempo e tutti i danni all'immagine ed alla reputazione professionale.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario contesta la fondatezza delle domande avversarie, rappresentando come nessuna colpa sia addebitabile alla Banca che sarebbe, più di ogni altro, vittima della truffa. Riferisce di aver provveduto alla cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi non appena ricevuta la denuncia del cliente. Contesta, poi, che il ricorrente non avrebbe fornito prova alcuna dei danni lamentati. Chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

E' pacifico tra le parti che le segnalazioni presso la Centrale Rischi e presso la Crif sono state erroneamente disposte dall'intermediario in conseguenza della truffa ordita da terzi malfattori ai danni del ricorrente, il quale, vittima di furto d'identità, è stato, dapprima, tacciato di essere protagonista di un insoluto e, poi, segnalato nelle banche dati della Centrale dei rischi e della CRIF.

Il ricorrente addebita i danni connessi alle suddette segnalazioni a fatto e colpa dell'intermediario, dolendosi dell'inadempimento ai doveri di diligenza dell'accorto banchiere e di corretta identificazione del cliente.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

E' noto, infatti, che grava in capo agli intermediari bancari un generale dovere di protezione nei confronti degli utenti dei servizi bancari, seppure non legati ad essi da uno specifico rapporto contrattuale. Da tale dovere discende, per un verso, il generale affidamento degli utenti dei servizi bancari nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e nell'adozione di quella particolare diligenza che deve caratterizzare l'operatore professionale; per altro verso, la specifica responsabilità del banchiere "non accorto" nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio.

L'intermediario contesta l'addebito di negligenza asserendo che le denunciate falsità non erano facilmente riscontrabili, in quanto dalla fotocopia del documento

di identità non è possibile rilevare o meno la presenza del timbro dell'ente che viene normalmente impresso a rilievo e che la compilazione del documento di identità *“non appare aver nulla di speciale o insolito.”*

La doglianza dell'intermediario è priva di pregio.

Ed infatti, la diligenza che la banca deve osservare nell'erogazione dei propri servizi deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi. La diligenza cui l'accorto banchiere e la banca devono attenersi, dunque, non è quella di cui all'art. 1176 comma 1 c.c., ma precisamente quella del comma 2 dello stesso articolo: la diligenza qualificata di colui che esercita un'attività professionale.

Nel caso di specie, considerata la qualifica professionale dell'operatore bancario, era assolutamente giusto e lecito attendersi una maggiore diligenza nella verifica dell'identità del ricorrente, sia in fase di costituzione del rapporto – stante la non infrequente attivazione abusiva di rapporti bancari- sia nelle fasi antecedenti le segnalazioni in CR ed in CRIF. Verifiche che sono state agevolmente e prontamente eseguite, invece, dall'intermediario per rintracciare la residenza del correntista le cui generalità erano state abusivamente utilizzate per la fraudolenta instaurazione del rapporto di conto corrente.

Accertata, dunque, la negligenza dell'intermediario, deve trovare conseguente accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, essendo ragionevole supporre che le illegittime iscrizioni del ricorrente in Centrale Rischi e CRIF siano state per lui causa di pregiudizi risarcibili.

Il ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova alcuna dell'entità dei danni lamentati che devono, pertanto, essere riconosciuti in via equitativa non potendosi accogliere le richieste, peraltro molto elevate, avanzate in carenza di un principio di prova.

Tenuto conto dei parametri che è dato enucleare dalla fattispecie concreta ed, in particolare, **(i)** della persistenza della segnalazione per un periodo di tempo di quasi due anni; **(ii)** della particolare incidenza negativa della segnalazione nella categoria “sofferenze”, deputata ai soggetti che versano in stato di insolvenza o in situazioni equiparabili; **(iii)** della qualifica professionale del ricorrente (revisore contabile) a fronte della quale maggiore risulta essere il disdoro derivante dalle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

predette segnalazioni, il Collegio ritiene che detti danni possano essere equitativamente liquidati in un importo pari ad €. 10.000,00 comprensivo delle spese per l'assistenza legale.

P.Q.M.

Viene ribadita la decisione di accoglimento; il risarcimento, circoscritto al danno non patrimoniale, viene quantificato in 10.000 (diecimila) euro, comprensivi di interessi, rivalutazione e spese.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE